

DELIBERA N. 70/06/CSP

**Procedimento nei confronti della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.
(emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rete 4”)
per la violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 9
della Delibera n. 29/06/CSP
(“Tg4” del 28 marzo 2006)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 3 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi in data 30 marzo 2006 (prot. n. 13817/06), con la quale è stato comunicato alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rete 4”, che il monitoraggio d’ufficio avviato dall’Autorità, a seguito della segnalazione del Coordinamento de L’Ulivo, pervenuta in forma non procedibile in data 29 marzo 2006 (prot. n. 13693/06), ha fatto rilevare nel notiziario “Tg4” andato in onda il 28 marzo 2006, ore 18:50 circa, nella presentazione giornalistica del programma elettorale dell’Unione, la presunta violazione dell’articolo 5, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 9, commi 1, lettera b) e 4, della delibera n. 29/06/CSP, relativamente all’obbligo di rappresentare in modo corretto ed obiettivo la posizione dei

diversi soggetti politici e al dovere del conduttore di tenere un comportamento imparziale e tale da non influenzare le libere scelte degli elettori, con richiesta di inviare entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000, eventuali controdeduzioni in merito a quanto rilevato;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., pervenute in data 31 marzo 2006 (prot. n. 14184/06), nelle quali l'emittente televisiva, oltre che eccepire la lesione del diritto di partecipazione al procedimento, nel merito rileva, in particolare, che:

a) nell'edizione serale del "Tg4" del 28 marzo 2006 sono andati in onda servizi dedicati a temi politici, inframezzati da una serie di commenti del direttore Emilio Fede, ed in particolare relativi alle interviste estemporanee a passanti, al raffronto tra i programmi dei due schieramenti in tema di fiscalità, al comizio dell'on. Berlusconi tenutosi a Napoli, all'intervento del prof. Prodi a Latina, e ad alcune dichiarazioni del sen. Bossi e dell'on. Fassino;

b) nella ripartizione dei servizi e nella durata degli stessi l'edizione del telegiornale è stata strettamente rispettosa della *par condicio*; quanto al contenuto, le interviste ai passanti sul gergo della politica non hanno avuto alcun contenuto valutativo circa le posizioni delle varie forze politiche sui temi diversi, limitandosi a far conoscere agli elettori il significato di alcuni termini del "politichese";

c) in particolare, il servizio dedicato al raffronto tra i programmi dei due schieramenti in tema di fiscalità, prendendo spunto dalle dichiarazioni del prof. Prodi di questi giorni, ha riferito le due posizioni in maniera oggettiva, senza formulare alcun giudizio e senza valutare positivamente un programma a discapito dell'altro;

d) quanto ai commenti del direttore Emilio Fede - che non ha mai celato la propria simpatia per lo schieramento di centrodestra, così come altri conduttori, anche del servizio pubblico, e direttori di testata sono notoriamente vicini alle posizioni del centrosinistra - rientrano nella "libertà di commento e critica" garantita all'emittente e si conformano a quanto chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2002, in cui si precisa che l'emittente può manifestare la propria identità di "impresa di tendenza", anche attraverso l'esposizione di valutazioni e commenti di natura politica;

e) l'orientamento della Corte trova recepimento, nell'articolo 9, comma 1, lettera b), della delibera n. 29/06/CSP, laddove si stabilisce che "*Resta salva per l'emittente la libertà di commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone*";

f) pertanto, i commenti del direttore del "Tg4" che hanno accompagnato i vari servizi del notiziario, sono stati indubbiamente soggettivi e presentati come tali;

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale relativa alla lesione del diritto di partecipazione al procedimento per mancata conoscenza della segnalazione che ha dato l'avvio al procedimento d'ufficio, che la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di

cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante la presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge, comprendendosi in tali fattispecie anche le istruttorie avviate d'ufficio sulla base di segnalazioni non immediatamente procedibili e che trovano riscontro nell'attività di monitoraggio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 28 del 2000, i registi e i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b), della delibera n. 29/06/CSP, nei programmi di informazione *“quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, ..., evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a)”* e che, ai sensi dei successivi commi 3 e 4, nei periodi di campagna elettorale *“... in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”* (comma 3) e *“Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori”* (comma 4);

CONSIDERATO che nei programmi di informazione, al fine di assicurare l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, è vietato il ricorso a valutazioni e manifestazioni di preferenze politiche personali da parte di registi e conduttori tali da alterare l'oggettiva portata politico-elettorale delle posizioni politiche rappresentate;

RILEVATO che la stessa concessionaria ammette l'esplicita presa di posizione da parte del direttore-conduttore del notiziario “Tg4”;

RITENUTO che la notorietà delle opinioni politiche del conduttore non costituisce esimente dall'obbligo di rispettare le disposizioni richiamate, e che la distinzione tra la notizia e l'opinione e la libertà di espressione dell'impresa radiotelevisiva come impresa di tendenza non escludono che il diritto di critica possa essere esercitato nel rispetto delle disposizioni che – nel limitato periodo della campagna elettorale e al fine di garantire la formazione del libero convincimento degli elettori-spettatori – impongono a conduttori e registi delle trasmissioni radiotelevisive di tenere un comportamento imparziale e di astenersi dal manifestare, direttamente o in modo allusivo, le proprie preferenze politico-elettorali;

CONSIDERATO che il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento tra i soggetti politici, al fine di garantire la completezza e l'obiettività dell'informazione di ogni cittadino, nonché la formazione del proprio libero convincimento;

RILEVATO che nel telegiornale in questione il conduttore, nel trattare le tematiche relative alla politica fiscale del programma del centrosinistra, ha tenuto un comportamento non corretto, manifestando in modo diretto le proprie convinzioni e preferenze politiche all'interno del tempo di notizia complessivo allo stesso attribuito in relazione ai soggetti politici ed istituzionali pari a otto minuti primi e venticinque secondi;

RITENUTA, pertanto, l'inosservanza da parte dell'emittente televisiva "Rete 4" di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle disposizioni di attuazione recate all'articolo 9, commi 1, lettera b), 3 e 4, della delibera n. 29/06/CSP;

RITENUTA, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno, n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rete 4", al rigoroso rispetto, dalla data di notifica della presente delibera e fino alla

conclusione della campagna elettorale, nelle trasmissioni del notiziario “Tg4” dell’obbligo del conduttore e del regista a tenere un comportamento corretto e imparziale e del divieto di esprimere, direttamente o indirettamente, indicazioni o preferenze di voto, al fine di evitare l’esercizio di influenza anche indiretta o surrettizia sulle libere scelte degli elettori;

ORDINA

alla predetta società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., di trasmettere sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rete 4” nel notiziario “Tg4”, con lo stesso rilievo e fascia oraria del telegiornale del 28 marzo 2006, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento e, comunque, entro e non oltre il 7 aprile 2006, un messaggio recante il seguente testo letterale: “Il telegiornale “Tg4”, nell’edizione del 28 marzo 2006, alle ore 18.50, non ha assicurato il rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità dell’informazione di cui all’articolo 9, commi 1, lettera b), 3 e 4, della delibera n. 29/06/CSP, per le modalità di conduzione, suscettibili di influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori”.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – all’attenzione della dott.ssa Laura Arà - Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – responsabile del procedimento – Via delle Muratte, n. 25 - Roma”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 06/69644926.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 3 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti